

STATUTO

DENOMINAZIONE – NATURA – SEDE – DURATA – SOCI – DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una società consortile per azioni denominata "TECNOBORSA - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE – S.C.p.A." in forma abbreviata "TECNOBORSA S.C.p.A.".

Articolo 2 - Natura

La società consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter e 2325 del c.c. e non ha scopo di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede nel comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, o sopprimere uffici, agenzie, rappresentanze nonché trasferire la sede della Società nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 4 - Durata

La società consortile ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci della società:

- le Camere di commercio, le loro Unioni regionali, l'Unioncamere, le società controllate, collegate o comunque partecipate dalle Camere di commercio, che comunque dovranno detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- gli Enti, le Società, gli istituti e le Aziende sia pubblici che privati, che operano ovvero abbiano interesse nel campo di cui all'oggetto sociale di TECNOBORSA;
- gli Istituti di credito, le società o associazioni da questi partecipate;
- le Associazioni di categoria rappresentative di interessi nel settore immobiliare.

Articolo 6 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

OGGETTO

Articolo 7 - Oggetto

La società ha lo scopo di fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società, improntando la sua azione a criteri di imparzialità potrà:

- Realizzare un'attività di centro studi e ricerche che favorisca la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni tempestive, trasparenti e scientificamente affidabili sull'Economia italiana ed internazionale;
- Sviluppare e favorire la predisposizione di strumenti tecnici e tecnologici atti a migliorare la qualità e la quantità delle informazioni sull'Economia Immobiliare, quali, ad esempio non limitativo, banche dati, software, siti e portali internet;
- Realizzare attività editoriale e pubblicitaria destinata al miglioramento delle conoscenze collettive, degli operatori e dei consumatori finali relative all'Economia Immobiliare;
- Organizzare servizi e assumere incarichi professionali, a carattere consulenziale, assistendo il committente pubblico o privato per ogni problematica in materia immobiliare;
- Organizzare direttamente, o tramite la collaborazione con altri soggetti, fiere ed altre iniziative nel settore immobiliare;
- Promuovere il ricorso agli Istituti dell'Arbitrato e della Conciliazione per la soluzione delle controversie inerenti il settore immobiliare;
- Predisporre proposte di regolamenti e normative da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali e di Governo;
- Organizzare e realizzare, sia direttamente che indirettamente, attività di formazione, anche professionale, volta alla crescita culturale degli operatori dell'Economia Immobiliare;
- Promuovere, sviluppare, assistere e gestire Borse Immobiliari locali e nazionali, supportando con attività di consulenza il Sistema Camerale anche attraverso gli opportuni strumenti tecnici e tecnologici.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immo-biliari, commerciali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altri organismi aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi della L. 197/91 e del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Articolo 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.377.067,00 suddiviso in numero 1.377.067 azioni del valore nominale di un Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori; non sono distribuiti certificati rappresentativi delle stesse. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto. La qualità di azionista consorziato è dimostrata dall'iscrizione nel libro soci. Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla società.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari come per legge, anche convertibili in azioni; la competenza per la relativa decisione spetta all'assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

Ogni atto di disposizione per atto tra vivi, anche tra soci, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, avente ad oggetto, in tutto o in parte, azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili, è subordinato al diritto di prelazione a favore degli altri Soci.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà secondo le modalità qui di seguito previste.

A) Il Socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società (il "Socio Offerente"), dovrà offrirla in acquisto, con assoluta preferenza e a parità di condizioni, agli altri Soci, mediante invio di lettera raccomandata a.r., nella quale dovrà indicare la quantità e il prezzo delle quote, le modalità e i termini di pagamento.

Il Socio interessato all'esercizio della prelazione potrà, sempre mediante raccomandata a.r. spedita al Socio Offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare la propria accettazione alle condizioni indicate nell'offerta con facoltà, in quel contesto, di manifestare la volontà di acquistare le quote che non fossero acquistate dagli altri Soci; in tale ipotesi, la cessione sarà perfezionata alle medesime condizioni comunicate dal Socio Offerente.

Qualora più Soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, ciascuno di essi parteciperà alla prelazione in proporzione alla propria partecipazione nel capitale sociale della Società.

Ove un Socio nella stessa raccomandata a.r. di esercizio della prelazione comunichi il suo disaccordo sul valore attribuito alle azioni, diritti d'opzione, obbligazioni convertibili, il prezzo sarà insindacabilmente determinato da un Arbitratore, nominato secondo le previsioni di cui al successivo art. 27. La designazione dell'Arbitratore avverrà a seguito di istanza del Socio, il quale, con la stessa lettera raccomandata di esercizio della prelazione, dovrà richiederne la nomina al soggetto indicato al successivo art. 27. L'Arbitratore determinerà il giusto prezzo delle azioni, diritti d'opzione, obbligazioni convertibili con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, in conformità dell'art. 2437 ter c.c.. L'Arbitratore renderà la propria determinazione, che avrà valore contrattuale e transattivo tra i soci e non sarà impugnabile, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico; la vendita sarà perfezionata entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti del prezzo così determinato; ed i soci sono obbligati, sin d'ora a stipulare il relativo atto di cessione.

B) Qualora il Socio Offerente intenda procedere al trasferimento mediante un'operazione che non dia luogo ad un corrispettivo in denaro (a solo titolo esemplificativo, permuta o conferimento), la comunicazione inviata agli altri Soci ai sensi della precedente lettera A) dovrà specificare il valore attribuito alle quote di cui il Socio Offerente intende disporre. Ove un Socio nella stessa raccomandata a.r. di esercizio della prelazione comunichi il suo disaccordo sul valore attribuito alle quote, il prezzo sarà insindacabilmente determinato da un Arbitratore; la nomina e gli obblighi dei soci sono disciplinati secondo le previsioni di cui al precedente punto A).

C) Qualora nessun Socio abbia comunicato la propria intenzione di accettare l'offerta nei termini di cui sopra, il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni, diritti d'opzione, obbligazioni convertibili si intenderà come non esercitato e il Socio Offerente potrà liberamente trasferirli all'originario acquirente, purché alle stesse condizioni comunicate ai soci.

La costituzione di diritti reali, anche di garanzia, sulle azioni dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria della società che deciderà nel rispetto dei quorum deliberativi relativi; la deliberazione favorevole costituisce condizione d'efficacia per la società del vincolo apposto sulle azioni. In ogni caso il diritto di voto spetta al socio.

L'ingresso di nuovi soci è, comunque, subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo.

Qualora il diniego del gradimento non sia motivato, al socio che intende cedere le proprie azioni spetta, a carico della società o degli altri soci, il diritto di recesso; in tale ipotesi il valore di liquidazione od il corrispettivo dell'acquisto sono determinati secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritto di opzione di warrants di sottoscrizione e di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) che attribuiscono diritti amministrativi o partecipativi nella società.

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci.

Articolo 10 - Contributi

I soci, iscritti nel libro dei soci al 1° gennaio di ciascun anno, sono tenuti a versare alla società i contributi ordinari necessari al raggiungimento dello scopo sociale, nella misura determinata annualmente dall'Assemblea, in sede di Bilancio di Previsione, in proporzione alle azioni possedute.

I soci possono singolarmente erogare contributi straordinari alla società in relazione a particolari attività progettuali ritenute di loro interesse. In tale ipotesi, la proposta progettuale dovrà essere preventivamente approvata dall'Organo amministrativo.

Articolo 11 - Patrimoni destinati ad uno specifico fine

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico fine ai sensi dell'art. 2447 bis c.c..

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo ovvero dal suo Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, nei termini di legge, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata con avviso da far pervenire almeno quindici giorni prima, inviato in alternativa:

- con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata ai Soci all'indirizzo notificato alla Società ed annotato nel libro Soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a

centottanta giorni. Inoltre l'assemblea dovrà esser convocata per approvare il bilancio preventivo entro il mese di novembre di ciascun anno.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

L'assemblea può essere anche tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il segretario, scelto anche tra i non azionisti.

Ove disposto dalla legge, ovvero ritenuto opportuno dal presidente, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea. In tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Organo amministrativo

L'Organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea potrà disporre, tuttavia, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri tra cui il Presidente per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi sociali e scade alla data in cui è convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, perché provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. 175/2016.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente capoverso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere all'organo amministrativo gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Adunanze del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove su convocazione del presidente o, in caso di impedimento, del vice presidente, se nominato, o dell'eventuale amministratore delegato.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi nonché al Direttore Generale che può partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio.

In caso d'urgenza il consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via telefax o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione. Le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dall'eventuale amministratore delegato o, in mancanza anche di questi, dall'amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.

Il consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, le relative determinazioni saranno trascritte sul libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno deleghe della società;

- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di carattere inderogabile;
- d) il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stesso Comune;
- e) l'aumento del capitale sociale, in una o più volte, previa determinazione da parte dell'assemblea dei soci dell'ammontare e del relativo periodo temporale.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il presidente.

Il consiglio di amministrazione potrà altresì nominare un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Può altresì nominare un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori per specifiche attività.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Articolo 20 - Comitati

L'organo amministrativo, per il perseguimento delle finalità sociali, e nei casi previsti dalla legge, ha facoltà di istituire uno o più Comitati tecnici determinandone: obiettivi, numero dei componenti e relativi requisiti soggettivi, nominativi, poteri ed eventuali compensi, entro il limite predeterminato dall'assemblea in sede di bilancio di previsione annuale, e comunque nei limiti di legge, nonché redigendo il regolamento per il loro funzionamento. La scadenza dei Comitati coincide con quella dell'organo amministrativo che lo ha nominato.

Articolo 21 - Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano al Vice Presidente, se nominato. La rappresentanza della società spetta altresì all'Amministratore delegato nei limiti della delega medesima.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22 - Direttore Generale

Il direttore generale è nominato dall'organo amministrativo ed assicura l'esecuzione delle direttive impartite dallo stesso organo e dall'amministratore delegato, se nominato, dirige e coordina le strutture funzionali della società.

Il direttore generale partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione.

Articolo 23 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti che dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente determinandone la retribuzione.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di morte rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano.

Articolo 23 bis - Controllo Contabile

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Il Revisore dei conti è un soggetto diverso dal Collegio Sindacale, con il quale tuttavia è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni.

Il Collegio Sindacale propone in tempo utile all'Assemblea dei Soci la documentazione necessaria affinché la Società pervenga all'individuazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il conferimento dell'incarico al Revisore dei conti, per come sopra individuato, è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-lancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti che è tenuto a redigere ai Soci;

e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale e ai Soci.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Revisore Contabile o la Società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del proprio mandato, i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c.. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del Revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

Articolo 24 - Recesso

Il recesso è ammesso soltanto se consentito dalla legge.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 25 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione del bilancio, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile, da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea ordinaria, entro i termini previsti dal precedente articolo 12.

La società predispone, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione annuale sul governo societario, pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'eccedenza dell'attivo sul passivo, dedotti tutti gli oneri di qualunque specie, costituirà l'utile netto del bilancio che dovrà essere investito nell'attività sociale.

Articolo 26 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

1) nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

2) determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni, o diritti, o blocchi di essi;

3) delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

4) fissa gli emolumenti.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse dall'organo amministrativo, amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio composto di tre membri, che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte interessata più diligente, lo stesso designante nominerà il Presidente.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

Articolo 28 - Rinvio

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società e dal presente statuto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società per Azioni.